

**Schema di decreto-legge recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti”.**

30 aprile 2020

ART. 2

*(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 30-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Salvo ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;

2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

b) all'articolo 47-*ter*, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: «1-*quater*. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine all'applicazione della detenzione domiciliare, ovvero alla sua proroga ai sensi del comma 1-*ter*, chiedono il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quaranta giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.